



Ordine degli Psicologi
del Lazio



Asl Roma 5



Procura della Repubblica presso
Il Tribunale di Tivoli



Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Tivoli



Camera Penale di Tivoli

Adarcente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Protocollo di intesa

***per la realizzazione di un sistema integrato di protezione delle vittime di reato,
in condizione di particolare vulnerabilità e di violenza di genere***

tra

la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli,
l'Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 5, l'Ordine degli Psicologi del Lazio,
il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli e la Camera Penale di Tivoli

VISTA LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Convenzione dell'ONU per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui del 2 dicembre 1949, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 23 novembre 1966, n. 1173.
- Convenzione dell'ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (detta CEDAW) del 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 14 marzo 1985, n. 132.
- Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con Legge 27 maggio 1991, n.176.
- Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, entrata in vigore il 1° luglio 2000, ratificata con Legge 20 marzo 2003, n. 77.
- Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007 e ratificata dall'Italia con Legge 1° ottobre 2012, n. 172.
- Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata ad Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con Legge 27 giugno 2013, n. 77.
- Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia minorile diritti, ratificata dall'Italia col Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n.39.
- Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, ratificata dall'Italia col Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212.
- Legge 15 febbraio 1996, n. 66, "Norme contro la violenza sessuale".

- Legge 3 agosto 1998, n. 269, “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione e pornografia”.
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.
- Legge 4 aprile 2001, n. 154, “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”.
- Legge 11 agosto 2003, n. 238, “Misure contro la tratta delle persone”.
- Legge 6 febbraio 2006, n. 38, “Lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini, e pedopornografia anche a mezzo internet”.
- Legge 23 aprile 2009, n. 38, “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”.
- Legge 4 maggio 2009, n. 41, "Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia”.
- Legge 4 giugno 2010, n. 96, “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009” attuativa della norma comunitaria n. 2201/220/GAI del 15.3.2001, in tema di protezione e tutela delle vittime nel procedimento penale.
- Legge 15 ottobre 2013, n. 119, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”.
- Legge Regionale 6 Dicembre 1979, n. 93, ”Costituzione, organizzazione, gestione e funzionamento delle unità sanitarie locali e coordinamento e integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari”, in attuazione della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale e del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
- Legge Regionale 27 Dicembre 1979, n. 101, “Modalità per l'organizzazione del servizio di pronto intervento socio – sanitario”.
- Legge Regionale 19 Marzo 2014, n. 4, “Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna”.

CONSIDERATO

CHE la già citata Direttiva 2012/29/UE invita gli Stati Membri ad assicurare alla vittima, in funzione delle sue esigenze, l’accesso a «specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell’interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale» (considerando 8), partendo dal considerare una serie di principi cardine, tra cui:

- «Un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime. Come tali, le vittime di reato dovrebbero essere riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile e professionale, senza discriminazioni di sorta fondate su motivi quali razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, genere,

espressione di genere, identità di genere, orientamento sessuale, status in materia di soggiorno o salute. In tutti i contatti con un'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale e con qualsiasi servizio che entri in contatto con le vittime, quali i servizi di assistenza alle vittime o di giustizia riparativa, si dovrebbe tenere conto della situazione personale delle vittime e delle loro necessità immediate, dell'età, del genere, di eventuali disabilità e della maturità delle vittime di reato, rispettandone pienamente l'integrità fisica, psichica e morale. Le vittime di reato dovrebbero essere protette dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni, dovrebbero ricevere adeguata assistenza per facilitarne il recupero e dovrebbe essere garantito loro un adeguato accesso alla giustizia» (considerando 9);

- «Una persona dovrebbe essere considerata vittima indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia identificato, catturato, perseguito o condannato e indipendentemente dalla relazione familiare tra loro. È possibile che anche i familiari della vittima subiscano un danno a seguito del reato [...]» (considerando 19);
- «Le autorità competenti, i servizi di assistenza alle vittime e i servizi di giustizia riparativa competenti dovrebbero fornire informazioni e consigli con modalità quanto più possibile diversificate e in modo da assicurarne la comprensione da parte della vittima [...]» (considerando 21).
- «L'assistenza dovrebbe essere disponibile dal momento in cui la vittima è nota alle autorità competenti e nel corso di tutto il procedimento penale e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale [...]. Le vittime che hanno subito un notevole danno per la gravità del reato potrebbero chiedere servizi di assistenza specialistica» (considerando 37).
- «Alle persone particolarmente vulnerabili o in situazioni che le espongono particolarmente a un rischio elevato di danno, quali le persone vittime di violenze reiterate nelle relazioni strette, le vittime della violenza di genere o le persone vittime di altre forme di reato in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza o in cui non risiedono dovrebbero essere fornite assistenza specialistica e protezione giuridica. I servizi di assistenza specialistica dovrebbero basarsi su un approccio integrato e mirato che tenga conto, in particolare, delle esigenze specifiche delle vittime, della gravità del danno subito a seguito del reato, nonché del rapporto tra vittime, autori dei reati, minori e loro ambiente sociale allargato. Uno dei principali compiti di tali servizi e del loro personale, che svolgono un ruolo importante nell'assistere la vittima affinché si ristabilisca e superi il potenziale danno o trauma subito a seguito del reato, dovrebbe consistere nell'informare le vittime dei diritti previsti dalla presente direttiva cosicché le stesse possano assumere decisioni in un ambiente in grado di assicurare loro sostegno e di trattarle con dignità e in modo rispettoso e sensibile. I tipi di assistenza che questi servizi specialistici dovrebbero offrire potrebbero includere la fornitura di alloggi o sistemazioni sicure, assistenza medica immediata, rinvio ad esame medico e forense a fini di prova in caso di stupro o aggressione sessuale, assistenza psicologica a breve e lungo termine, trattamento del trauma, consulenza legale, patrocinio legale e servizi specifici per i minori che sono vittime dirette o indirette di reati» (considerando 38).
- «Non è richiesto ai servizi di assistenza alle vittime di fornire direttamente vaste competenze specialistiche e professionali. Se necessario, i servizi di assistenza alle vittime

dovrebbero aiutare queste ultime a rivolgersi all'assistenza professionale esistente, quali gli psicologi» (considerando 39).

CHE il rispetto della citata Direttiva 2012/29/UE impone l'adozione da parte delle amministrazioni competenti, dell'autorità giudiziaria e delle forze dell'ordine, di misure che permettano, a seguito della denuncia penale, l'informazione, l'accompagnamento e l'indirizzamento delle vittime «verso gli specifici servizi di assistenza».

CHE l'articolo 90-*bis*, comma 1, c.p.p. (Informazioni alla persona offesa) prevede che: «Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile» numerose informazioni su diritti e facoltà a lei riconosciuti.

CHE l'articolo 90-*quater*, comma 1, c.p.p. (Condizione di particolare vulnerabilità) indica che «la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede».

CHE nella già citata L.R. 4/2014, sul «Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna» sono indicati gli interventi della Regione Lazio in materia tra cui quelli finalizzati a «promuovere e rafforzare le reti locali, ove presenti, idonee a prevenire e contrastare gli episodi di violenza nei confronti delle donne» (articolo 2, lettera g).

RILEVATO

CHE il numero dei reati ai danni di persone vulnerabili, e, specificamente, ai danni di minori e di donne appare in significativo aumento, pur se di difficile emersione per i rilevati contesti ambientali, culturali e familiari;

CHE la Procura della Repubblica di Tivoli considera suo compito, in applicazione delle normative indicate e delle disposizioni del codice di procedura penale ed ordinamentali prestare specifica attenzione all'emersione dei reati che vedano come vittime quelle indicate al seguente articolo 3, comma 1. In tale prospettiva sono state adottate plurime azioni, tra cui:

- a) l'istituzione, da tempo, di un Gruppo specializzato di Sostituti Procuratori che tratta i reati in esame;
- b) l'adozione di uno specifico avviso alla persona offesa, ai sensi dell'art. 90-*bis* c.p.p., redatto con linguaggio comprensibile con la collaborazione della prof.ssa Maria Emanuela Piemontese, già docente del Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-psicologiche e geografiche dell'Università di Roma "Sapienza", esperta di semplificazione di comunicazione pubblica e istituzionale, co-autrice del codice di stile e del manuale di stile del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del consiglio dei Ministri;
- c) l'istituzione di un turno di reperibilità di esperti/e "in psicologia e psichiatria infantile" disponibili 24h su 24 a prestare ausilio alla polizia giudiziaria su nomina del pubblico ministero nel caso di raccolta delle dichiarazioni da vittima vulnerabile o in condizioni di particolare vulnerabilità secondo le modalità previste dall'articolo 351, comma 1-*ter* c.p.p. Turno che vuole essere a tutela della persona offesa uno strumento al servizio del pubblico ministero e della polizia giudiziaria che potranno così operare

con immediatezza nella raccolta delle dichiarazioni di una presunta vittima nel caso vi siano delle caratteristiche di urgenza dovute alle specifiche circostanze del caso. Del suindicato elenco fanno parte professionisti/e psicologi o neuropsichiatri infantili in possesso di adeguate conoscenze e competenze in ambito psicologico-giuridico penale, con particolare riferimento a modalità di ascolto (ovvero raccolta delle dichiarazioni durante il procedimento penale o raccolta della testimonianza/ausilio del Giudice in incidente probatorio) delle vittime (o presunte tali) in ambito penale;

- d) allestimento di un'area dedicata all'attività giudiziaria di raccolta delle dichiarazioni delle vittime vulnerabili.

CHE l'Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 5 ha come impegno precipuo il rispetto della dignità, dei diritti della persona e la protezione dei soggetti più deboli. Oltre alla salvaguardia dei valori fondamentali l'Azienda garantisce adeguati livelli di assistenza per la tutela della salute fisica, psichica e sociale, con l'impegno di strutture proprie e di attività di terzi;

CHE l'Ordine degli Psicologi del Lazio ha come suo specifico compito la tutela della professione psicologica promuovendone lo sviluppo nel territorio regionale e la collaborazione con altre istituzioni al fine di migliorare la qualità degli interventi di prevenzione e sostegno. Rispetto in particolar modo all'ambito della giustizia e alla protezione delle vittime di reato, l'Ordine ha già attivato al suo interno varie iniziative tra cui l'organizzazione di eventi formativi e seminariali oltre allo sviluppo di varie progettualità operative anche attraverso l'istituzione di Gruppi di lavoro mirati composti da esperti/e di comprovata esperienza professionale: quello di "Psicologia forense" che ha come obiettivo di rendere più chiari i rapporti istituzionali fra Ordine, Procure, Tribunali e Avvocatura e quello di "Violenza nelle relazioni intime" che ha come obiettivo la definizione di buone prassi sugli interventi rivolti alle donne vittime di violenza e ai maltrattanti oltre che la creazione di una rete antiviolenza evidence-based;

CHE il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli ritiene proprio specifico compito collaborare con tutti i soggetti istituzionali partecipanti all'iniziativa, al fine di rendere il servizio immediatamente operativo ed efficiente. A tal fine metterà a disposizione, ai fini della reperibilità, un avvocato iscritto da almeno 8 anni nell'albo degli avvocati del COA di Tivoli che abbiano maturato una specifica esperienza nel settore di cui al presente protocollo, da attestare con autocertificazione, ovvero un avvocato che abbia maturato almeno 2 anni di iscrizione all'albo del COA di Tivoli e che sia all'uopo formato con apposito corso in procinto di essere varato di concerto con la Camera Penale di Tivoli e la Procura della Repubblica.

CHE la Camera Penale di Tivoli intende aderire alla presente iniziativa sia per offrire il proprio contributo alle vittime dei reati di cui al seguente articolo 3 sia per evitare che vi sia un ricorso alla denuncia penale nei casi non previsti.

TUTTO CIÒ PREMESSO

il Procuratore della Repubblica di Tivoli, il Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 5, il Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, il Presidente del Consiglio degli Avvocati di Tivoli e il Presidente della Camera Penale di Tivoli convengono quanto segue:

Articolo 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo.

Articolo 2

Oggetto

Il presente Protocollo ha la finalità di costruire un sistema di protezione delle persone che si rivolgono alla giustizia, alle forze dell'ordine o ai servizi territoriali, in qualità di vittime al fine di evitare la vittimizzazione secondaria.

Articolo 3

Destinatari

1. Il presente protocollo si rivolge:
 - a) alle vittime che possano essere considerate particolarmente vulnerabili ai sensi degli artt. 90-*quater* e 351, comma 1-*ter*, c.p.p. e di tutte le disposizioni sovranazionali e nazionali;
 - b) alle vittime che, come previsto dal considerando n. 38 della citata Direttiva 2012/29/UE si trovino «in situazioni che le espongono particolarmente a un rischio elevato di danno, quali le persone vittime di violenze reiterate nelle relazioni strette, le vittime della violenza di genere o le persone vittime di altre forme di reato in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza o in cui non risiedono»;
2. nel presente protocollo le vittime indicate al comma 1 saranno definite «vittime»;
3. destinatari diretti e/o indiretti sono anche gli operatori e le operatrici dei servizi socio-territoriali, delle forze dell'ordine, della scuola, degli enti del privato sociale.

Articolo 4

Ambito territoriale

Il territorio di competenza a cui si rivolgono le azioni previste dal presente Protocollo fa riferimento al circondario della Procura della Repubblica di Tivoli comprendente i seguenti Comuni: Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Bellegra, Camerata Nuova, Canterano, Capena, Capranica Prenestina, Casape, Castel Madama, Castel San Pietro Romano, Castelnuovo di Porto, Cave, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Civitella San Paolo, Fonte Nuova, Formello, Galliciano Nel Lazio, Genazzano, Gerano, Guidonia Montecelio, Jenne, Licenza, Magliano Romano, Mandela, Marano Equo, Marcellina, Mazzano Romano, Mentana, Monteflavio, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Morlupo, Nerola, Nespola, Olevano Romano, Palestrina, Palombara Sabina, Percile, Pisoniano, Poli, Riano, Rignano Flaminio, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca Di Cave, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, Roiate, Roviano, Sacrofano, Sambuci, San Cesareo, San Gregorio Da Sassola, San Polo Dei Cavalieri, San Vito Romano, Sant'Oreste, Saracinesco, Subiaco, Tivoli, Turania, Vallepietra, Vallinfreda, Vicovaro, Vicovaro Romano, Zagarolo.

Articolo 5

Servizio di prima accoglienza psicologica e informativo "Spazio ascolto e accoglienza vittime"

1. Viene istituito, per le vittime di reato, un servizio, denominato "*Spazio ascolto e accoglienza vittime*", diretto:
 - a fornire una prima accoglienza psicologica;
 - a fornire le informazioni utili e un accompagnamento verso altri servizi territoriali o professionisti deputati alla presa in carico a livello legale, sanitario o psico-sociale.
2. Il Servizio è collocato presso un'area dedicata e specificamente allestita messa a disposizione dalla Procura della Repubblica di Tivoli.
3. La gestione del Servizio è affidata a personale specializzato in possesso di adeguate conoscenze e competenze in ambito psicologico-giuridico, con particolare riferimento all'ascolto e alla relazione con le vittime.
4. Il personale specializzato opera in regime di piena autonomia, non dipende – amministrativamente o funzionalmente – dalla Procura della Repubblica e non assume funzioni pubbliche svolgendo quelle tipiche della propria professione. L'attività svolta da tale personale specializzato non fa sorgere alcun onere, neanche indiretto, a carico del bilancio Ministero della Giustizia e non fa derivare alcun rapporto di lavoro – né subordinato né autonomo – col Ministero della Giustizia.
5. L'Ordine degli Psicologi del Lazio, tramite la persona indicata in separato atto a ciò delegata, fornisce la progettazione del Servizio in collaborazione con gli altri firmatari, contribuisce alla messa in opera del Servizio individuando e avviando al servizio i nominativi di professionisti/e specializzati/e che si rendono disponibili. Offre la disponibilità a fornire, su richiesta della Procura della Repubblica e limitatamente ai propri iscritti e alle proprie iscritte, nominativi di professionisti da inserire nel turno di reperibilità di esperti/e "in psicologia e psichiatria infantile" disponibili 24h su 24 di cui alla premessa, per l'attuazione del disposto dall'articolo 351, comma 1-ter c.p.p. Fornisce inoltre a detti professionisti la formazione idonea allo svolgimento dei compiti previsti dal Servizio, promuovendo una collaborazione con istituti universitari, contribuisce all'azione di monitoraggio del Servizio mediante la raccolta e l'analisi della casistica gestita.
6. L'Azienda Sanitaria Locale si rende disponibile, nel tempo, ad integrare il personale specializzato, previa specifica formazione, per le attività indicate oltre a quelle previste dall'articolo 7, secondo quanto specificato nel protocollo operativo di cui all'articolo 8 comma 2. Indica, a tal fine, con separato atto, la persona responsabile.
7. L'Azienda Sanitaria Locale assicura gli interventi necessari a rendere idonei i locali in cui viene svolto il servizio.
8. La Procura della Repubblica di Tivoli svolge il ruolo di coordinamento, senza oneri di natura amministrativa o economica e a tal fine viene costantemente informata sul personale specializzato disponibile a svolgere il servizio (anche al fine di autorizzare l'ingresso nei locali della Procura), sulle procedure operative e gestionali, sul monitoraggio, oltre che sulla verifica delle azioni erogate. Indica, a tal fine, con separato atto, la persona responsabile.

9. Potranno, previa condivisione, essere inserite nel Servizio persone fornite delle qualità richieste operanti nel mondo del volontariato e, specificamente, di associazioni, anche di livello nazionale, del settore in esame.
10. Il servizio svolto, le figure professionali coinvolte, l'accessibilità e in generale le modalità operative ed organizzative sono indicate nel documento allegato al presente protocollo, parte integrante dello stesso (Allegato).

Articolo 6

Turni degli Avvocati e servizi offerti dalla Procura della Repubblica

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Tivoli, d'intesa, comunicano trimestralmente un turno quotidiano di reperibilità a chiamata di avvocati al fine di fornire informazioni alle vittime. Indica, a tal fine, con separato atto, la persona responsabile.
2. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale, d'intesa, organizzeranno corsi di preparazione degli avvocati al fine di assicurare la più ampia specializzazione che richiede la materia.
3. La Procura della Repubblica di Tivoli:
 - a) assicura un turno di reperibilità del personale delle sezioni di polizia giudiziaria al fine di fornire ogni utile informazione;
 - b) mette a disposizione delle vittime e dei servizi socio-sanitari competenti un elenco dei comandi di polizia giudiziaria presenti nel territorio di competenza del presente Protocollo.

Articolo 7

Attività di presa in carico a livello psicosociale e/o sociosanitario

1. Sono definite procedure operative condivise volte all'articolazione di un "codice di accesso" utile per accompagnare l'invio delle vittime ai rispettivi servizi competenti nella rete socio-sanitaria di riferimento, agevolando al contempo anche la loro presa in carico.
2. Sarà realizzata una "mappatura" di tutte le istituzioni, dei servizi territoriali, degli enti di protezione, dei servizi per le vittime, dei servizi di giustizia riparativa delle strutture educative di accoglienza presenti nel territorio di competenza del presente Protocollo di cui all'articolo 4 al fine di meglio orientare in caso di necessità le vittime o gli utenti dei servizi territoriali.
3. Per i Comuni fuori dalla competenza dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 5 (Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Nespola, Riano, Rignano Flaminio, Sacrofano, Sant'Oreste e Turania) la Procura della Repubblica di Tivoli d'intesa con i firmatari del presente protocollo promuoverà l'attivazione di altre collaborazioni con i servizi sociosanitari competenti al fine di meglio orientare le vittime dei reati per la resa in carico.
4. L'Azienda Sanitaria Locale si impegna nella formazione interna del proprio personale socio-sanitario (assistenti sociali, infermieri, psicologi, medici) specifica rispetto alle tematiche oggetto del presente protocollo (di cui all'articolo 9) avvalendosi della figura di coordinamento del Servizio di cui all'articolo 11, comma 2.
5. La Procura della Repubblica di Tivoli coordina le attività in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale e con l'Ordine degli Psicologi del Lazio.

Articolo 8

Tavolo tecnico interistituzionale

1. Viene istituito un tavolo tecnico interistituzionale col coinvolgimento, oltre che dei firmatari del presente Protocollo, di tutti i soggetti pubblici e privati competenti, a vario titolo e ognuno nel rispetto dei propri compiti e mandati, nell'ausilio delle vittime. Sarà in tal senso fondamentale la presenza delle forze dell'ordine locali - con riferimento specifico alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri -, dei servizi sociali dei Comuni di cui all'articolo 4, dei centri antiviolenza, oltre che delle scuole, dei centri specializzati per l'ausilio delle vittime, delle strutture di accoglienza. Sarà assicurata la partecipazione di associazioni riconosciute o impegnate a livello nazionale e/o locale in questo settore al fine di consentire apporti della loro professionalità specifica anche in sede di formazione.
2. Il tavolo tecnico è finalizzato alla stesura di un protocollo operativo ovvero di un sistema condiviso e integrato di procedure e buone prassi tra le istituzioni e gli organismi competenti territorialmente atto a migliorare l'ausilio delle vittime in tutto l'iter giudiziario (dalla rilevazione/segnalazione, all'ascolto alla presa in carico) per evitare la vittimizzazione secondaria.
3. Il tavolo tecnico è finalizzato, altresì, alla discussione e verifica delle attività svolte e dei risultati conseguiti.
4. La sede del tavolo tecnico, così come il coordinamento e gli aspetti organizzativi sono a carico dell'Azienda Sanitaria locale.
5. La Procura della Repubblica di Tivoli, oltre a partecipare al tavolo tecnico, sarà preventivamente informata dei soggetti partecipanti.

Articolo 9

Attività di sensibilizzazione e formazione

1. Viene svolta attività di promozione congiunta di sensibilizzazione sul territorio di competenza – attraverso seminari di studio, convegni, incontri tematici, etc. - relativi alla materia del presente protocollo: la tutela delle vittime nei procedimenti giudiziari, la violenza di genere, la raccolta della testimonianza, l'abuso e il maltrattamento all'infanzia, la giustizia riparativa, etc.
2. I firmatari del presente accordo si impegnano a promuovere e/o a partecipare a programmati percorsi di formazione integrata rivolti ai principali referenti della rete socio-sanitaria, giudiziaria, scolastica e del privato sociale di riferimento al fine di migliorare il sistema di accesso delle vittime alla giustizia e garantire la loro protezione in ogni fase del procedimento penale.
3. Tutti coloro che operano nel Servizio svolto nei locali messi a disposizione dalla Procura della Repubblica di Tivoli sono soggetti a una formazione comune e permanente da parte di persone di comprovata professionalità nello specifico settore, anche a livello nazionale, con l'obiettivo di valutare il servizio svolto e di discutere i casi trattati al fine di assicurare il migliore intervento possibile.
4. La Procura della Repubblica di Tivoli interviene nella formazione di tutti i soggetti che operano nell'ambito del Servizio.

Articolo 10

Istituzione di Centri anti violenza

Le Parti si impegnano a sollecitare, presso gli enti locali competenti, la creazione di centri anti violenza nel territorio del circondario di Tivoli nel più breve tempo possibile al fine di indirizzarvi le vittime in applicazione dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge n. 119/2013 di recepimento della Convenzione di Istanbul che prevede il potenziamento delle «forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri anti violenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza».

Articolo 11

Collaborazione tra le parti

1. La collaborazione tra le parti è assicurata dalla condivisione degli intenti di cui al presente Protocollo e da un impegno a rendere agevoli le azioni previste secondo la definizione di un progetto concordato di intervento.
2. La Procura della Repubblica di Tivoli, per lo specifico ruolo svolto, assume funzioni di coordinamento come indicato all'art. 5, comma 4. .
3. L'Ordine degli Psicologi del Lazio si impegna a supportare particolarmente la fase iniziale di progettazione, insieme all'Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 5. Il Consiglio dell'Ordine e la Camera Penale di Tivoli assicurano la massima collaborazione.
4. Ciascuna parte con separato atto come precisato all'art. 5, indica la persona responsabile di quanto previsto nel presente protocollo.

Articolo 12

Attività di progettazione

Le Parti si impegnano a promuovere la partecipazione a progettualità più ampie in risposta a bandi locali, nazionali e/o internazionali eventualmente attivando partenariati con altre istituzioni, enti pubblici e privati finalizzati alla messa in atto di azioni basate su un approccio integrato e multidisciplinare in linea con i principi espressi nella direttiva europea 29/2012/UE.

Articolo 13

Attività di comunicazione

Le parti si impegnano ad inserire nei propri siti istituzionali l'informazione relativa a quanto previsto dal presente Protocollo oltre che a contribuire alla diffusione di eventuale materiale informativo.

Articolo 14

Avvio del Servizio "Spazio ascolto e accoglienza vittime"

Il Servizio di cui all'articolo 5, per il quale sono già individuati e allestiti i locali, sarà operativo dal 16 gennaio 2017.

Articolo 15

Validità

Il presente atto ha validità annuale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione ed è tacitamente rinnovato alla scadenza, a meno di espressa rinuncia di una delle Parti.

Tivoli, 29 novembre 2016

Il Procuratore della Repubblica di Tivoli

Dott. Francesco Menditto

Il Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 5

Dott. Vitaliano De Salazar

Il Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio

Dott. Nicola Piccinini

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Tivoli

Avv. Simone Ariano

Il Presidente della Camera Penale di Tivoli

Avv. Fabio Frattini

- Hanno aderito i comuni di Tivoli e Guidonia e la Direzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 5;
- Ha ritirato la partecipazione, in data 09/11/2023 la Camera Penale di Tivoli.